

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI
DI
ACCALAPPIATURA CANI
E GESTIONE DEL CANILE COMUNALE.

INDICE

TITOLO I
FINALITA' E OGGETTO

- Art. 1 - Finalità.**
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento.**
- Art. 3 - Definizioni e principi generali.**

TITOLO II
CATTURA CANI VAGANTI

- Art. 4 - Svolgimento del servizio**
- Art. 5 - Chiamata**
- Art. 6 - Intervento e cattura**

TITOLO III
RICOVERO E CUSTODIA NEL CANILE COMUNALE

- Art. 7 - Ricovero e custodia dei cani catturati**
- Art. 8 - Ricovero di cani ceduti alla struttura pubblica**
- Art. 9 - Registro di carico e scarico**
- Art. 10 - Destinazione di cibo per animali**

TITOLO IV
RESTITUZIONE DEL CANE AL PROPRIETARIO

- Art. 11 - Cani identificati**
- Art. 12 - Cani non identificati**

**TITOLO V
AFFIDAMENTO**

- Art. 13 - Modalità di affidamento**
- Art. 14 - Custodia temporanea**
- Art. 15 - Cani Pericolosi**
- Art. 16 - Controlli**

**TITOLO VI
COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL**

- Art. 17 - Competenze del Servizio Veterinario della ASL**

**TITOLO VII
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 18 - Sanzioni**
- Art. 19 - Gestione del servizio**
- Art. 20 - Convenzioni in vigore**

TITOLO I FINALITA' E OGGETTO

Art. 1 - Finalità.

Il presente regolamento ha come obiettivo quello di garantire nell'ambito del territorio comunale la tutela ed il controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e i fenomeni di maltrattamento degli animali.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento.

Per la finalità di cui all'art.1 il presente Regolamento provvede, in conformità ai principi e criteri dettati dalle leggi vigenti in materia, in particolare la Legge 281/91 e la LRT 43/95 e successive modifiche ed integrazioni, alla regolamentazione dei seguenti servizi:

- Servizio di cattura di cani vaganti;
- Servizio di custodia, temporanea o permanente, di cani catturati o oggetto di rinuncia della proprietà;
- Affidamento dei cani ospiti del canile.

Art. 3 - Definizioni e principi generali.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "Canile comunale", di seguito canile: una struttura adibita da apposito provvedimento a svolgere le funzioni previste dalla LRT 43/95 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivo sia del canile municipale, detto anche sanitario, sia del canile rifugio.
- b) "cani identificati": cani muniti di microcip o tatuaggio;
- c) "affidatario del servizio": il soggetto incaricato del servizio nei modi indicati dall'art. 13 LRT 43/95 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) "posti riservati": i posti riservati alla custodia temporanea delle seguenti tipologie di cani:
 - a. cani identificati,
 - b. cani morsicatori,
 - c. cani che richiedono urgenti interventi veterinari,
 - d. cani di età inferiore a tre mesi,
 - e. le cagne gravide non identificate,
 - f. i cani in situazione di comprovato pericolo per se o altri;

TITOLO II CATTURA CANI VAGANTI

Art. 4 - Svolgimento del servizio

Il servizio di cattura si svolge all'interno del territorio comunale con reperibilità costante (24 ore su 24 durante tutti i giorni dell'anno), con tempestività e comunque non oltre i sessanta minuti dalla chiamata. In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento dovrà essere valutata tenendo conto del rischio per la popolazione e della sofferenza degli animali.

Il servizio di cattura potrà essere effettuato anche in aree di proprietà privata solo con la specifica autorizzazione del proprietario che dichiara trattarsi di cane vagante introdotti nella sua proprietà.

Le operazioni di cattura dei cani vaganti dovranno essere effettuate con mezzi idonei e riconoscibili. Il personale addetto dovrà essere identificato mediante corpetto con dicitura "Servizio accalappiacani" e cartellino di riconoscimento individuale.

Art 5 - Chiamata

L'intervento di cattura può essere richiesto esclusivamente dai Vigili Urbani, dal Servizio Medicina Veterinaria della ASL, dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del fuoco, dalla Polizia Forestale, dalla Polizia Provinciale.

Il richiedente dovrà specificare con chiarezza la zona dove effettuare l'intervento e la descrizione del cane; in caso contrario l'intervento non verrà effettuato.

L'accalappiatura potrà avvenire anche direttamente da parte del servizio qualora lo ritenga opportuno.

Art. 6 - Intervento e cattura

Qualora il servizio sia intervenuto, direttamente o dietro chiamata, saranno verificate preliminarmente le seguenti condizioni:

- a) se l'animale sia identificato (tatuaggio o microchip);
- b) se l'animale appartiene alle categorie destinate ai "posti riservati".

Il servizio procederà ad accalappare i cani vaganti solo se esiste la disponibilità di posti nel canile.

Se non esiste disponibilità, il servizio procederà obbligatoriamente alla cattura solo se il cane appartiene alle categorie di cui al punto b) del presente articolo, ricoverandolo nei "posti riservati".

Il Servizio provvederà a redigere per ogni intervento un verbale dove saranno indicate le modalità della prestazione effettuata e le motivazioni della cattura o del rilascio.

TITOLO III RICOVERO E CUSTODIA NEL CANILE COMUNALE.
--

Art. 7 - Ricovero e custodia dei cani catturati.

I cani catturati e non identificati saranno condotti presso l'ambulatorio veterinario della ASL nel più breve tempo possibile per i trattamenti profilattici previsti dalla vigente normativa e per l'identificazione con microchip.

Trascorsi 60 giorni dal ricovero, senza che sia stato reclamato dal proprietario, il cane sarà iscritto all'anagrafe canina come proprietà del Comune e affidato secondo le norme del presente regolamento.

I cani identificati dovranno essere restituiti al proprietario con le modalità di cui al presente regolamento.

I cani ricoverati dovranno essere custoditi, puliti e curati in osservanza delle leggi sulla tutela degli animali.

Per ragioni di urgenza ed in condizioni di emergenza i cani potranno essere temporaneamente collocati presso altre strutture in attesa che si verifichino le condizioni per il reintegro nel canile.

Art. 8 - Ricovero di cani ceduti alla struttura pubblica.

Potranno essere ricoverati anche cani oggetto di rinuncia alla detenzione da parte del proprietario o detentore solo nei casi previsti dalla legge e a seguito di apposita istruttoria.

Il ricovero sarà comunque autorizzato solo nei limiti della disponibilità di posti nel canile e qualora sussistano gravi e comprovati motivi che rendono impossibile la detenzione e la cura dell'animale da parte del proprietario o detentore.

Art. 9 - Registro di carico e scarico

La movimentazione dei cani deve risultare da apposito registro di carico e scarico che verrà vidimato dall'ASL.

Nel registro verranno annotati i seguenti dati:

- data e luogo di cattura;
- dati segnaletici del cane: (razza, sesso, età, mantello, codice identificativo);
- eventuali interventi sanitari;
- gli interventi di profilassi veterinaria;
- la data di eventuale sterilizzazione;
- la data di restituzione o di affidamento;
- le generalità del proprietario o dell'affidatario;

Tali registri saranno a disposizione del Servizio Veterinario dell'ASL, che ne riceverà copia mensilmente.

Art. 10 - Destinazione di cibo per animali

Per l'alimentazione dei cani ricoverati possono essere utilizzati cibi specifici e qualsiasi tipo di cibo non entrato nel circuito distributivo di somministrazione.

TITOLO IV RESTITUZIONE DEL CANE AL PROPRIETARIO
--

Art. 11 - Cani identificati

Nel caso in cui venga catturato e ricoverato un "cane identificato" il Servizio veterinario dell'ASL provvede a ricercarne il proprietario tramite l'anagrafe canina e a rilasciare l'attestato di riconoscimento per il ritiro del cane.

Il proprietario è tenuto a pagare il rimborso delle spese di cattura e quelle per il mantenimento e custodia dell'animale dal momento del ricovero nel canile fino al momento del ritiro. L'importo delle spese sopra citate è stabilito da appositi atti deliberativi della Giunta Municipale. Il proprietario è altresì tenuto a corrispondere le eventuali spese veterinarie sostenute dal servizio.

La restituzione sarà annotata nel Registro di carico e scarico.

Trascorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che il proprietario si sia presentato per il ritiro, si procederà alla denuncia per abbandono di animali e il cane passerà nella proprietà del Comune.

Art. 12 - Cani non identificati

I cani "non identificati" restano a disposizione dei proprietari per 60 giorni dal ricovero nel canile. In tal caso la restituzione avverrà con le modalità previste per i cani identificati.

Se entro il termine di 60 giorni il cane non viene reclamato dal proprietario passa nella proprietà del Comune.

TITOLO V AFFIDAMENTO

Art. 13 - Modalità di affidamento

I cani di proprietà del Comune possono essere ceduti a privati che facciano richiesta di affido per assumerne direttamente la cura.

La richiesta di affidamento può essere effettuata solo da persone maggiorenni e, se conviventi, con il consenso del capofamiglia.

L'affidamento del cane sarà disposto a seguito d'istruttoria con la quale saranno accertati:

- l'esistenza delle condizioni oggettive per la custodia;
- le condizioni soggettive del richiedente per garantire la cura e il mantenimento;
- l'impegno dell'affidatario a curarlo direttamente.

L'affidamento sarà disposto con apposito provvedimento. E' facoltà del Comune, entro 60 giorni, di revocare il provvedimento qualora non siano rispettate le condizioni che hanno portato all'affidamento del cane.

L'affidatario è tenuto a comunicare preventivamente al comune l'eventuale cessione del cane.

Art. 14 - Custodia temporanea

Entro i 60 giorni dal ricovero i cani non identificati potranno essere dati in custodia temporanea a persone che ne facciano richiesta e che siano nelle condizioni di garantire la cura e il mantenimento.

Il custode ha l'obbligo dell'immediata restituzione in caso di reclamo da parte del legittimo proprietario o di revoca della custodia per incuria.

Alla scadenza dei 60 giorni, qualora il cane non sia stato reclamato dal proprietario, i custodi potranno attivare le procedure per l'affido definitivo.

Art. 15 - Cani Pericolosi

I cani appartenenti alle "razze pericolose" saranno affidati esclusivamente nei limiti, con le modalità e le condizioni previste dalla normativa nazionale.

L'istruttoria dovrà dare atto dell'appartenenza del cane alle "razze pericolose" e motivare le ragioni per le quali si procede all'affido.

Art. 16 - Controlli

Il Comune può effettuare in qualsiasi momento controlli sui cani affidati.

Qualora l'esito del controllo evidenziasse comportamenti dell'affidatario che integrano maltrattamenti, sevizie o detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale, può procedere alla revoca dell'affidamento.

TITOLO VI COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL

Art. 17 - Competenze del Servizio Veterinario della ASL

Ad integrazione delle competenze comunali in materia di cattura, custodia e affidamento dei cani il Servizio Veterinario della ASL provvede:

- a) alla vigilanza sanitaria del canile;
- b) la gestione della Banca Dati Locale;
- c) ad effettuare l'identificazione e le profilassi come previsto dalla normativa vigente;
- d) la sterilizzazione gratuita, su richiesta dei privati a cui sono ceduti, dei cani ospiti del canile come previsto dalla normativa vigente.

TITOLO VII SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
--

Art. 18 - Sanzioni

Si applicano nella materia oggetto del presente regolamento le sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale e nazionale, in particolare l'art. 19 L.R.T. 8 Aprile 1995 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 - Gestione del servizio

I Servizi descritti nel presente regolamento possono essere gestiti direttamente dal Comune o affidati a terzi, in tutto o in parte, con priorità per le Associazioni iscritte all'Albo regionale del volontariato o riconosciute a livello nazionale. In caso di affidamento a terzi la gestione dei servizi sarà regolata da una specifica convenzione nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.

Art. 20 - Convenzioni in vigore

Le convenzioni in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano efficacia fino alla loro scadenza, fatta salva la facoltà delle parti di procedere al loro adeguamento.